

Contratto di Assicurazione Temporanea in caso di Morte a Capitale Costante ed a Premio Annuo Costante



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)

Compagnia: Credemvita S.p.A.

Prodotto: Protezione Persona Credemvita (tariffa 60081)

Data realizzazione documento: 20/03/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo Credito Emiliano – CREDEM Via Luigi Sani n. 1; 42121 Reggio Emilia; Tel. 0522 586000 – Fax 0522 452704; Sito internet: www.credemvita.it; Email: info@credemvita.it; PEC: info@pec.credemvita.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n.19325 pubblicato sulla G.U. del 29/04/1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n.19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP n. 01014 del 27/10/1998. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 100105.

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2019 escluso il risultato di periodo, ammonta a € 203,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 121,6 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 82,1 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2019, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://www.credemvita.it/it/bilanci/2>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 204,06% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili (€450,35 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 220,11 milioni), e pari al 366,76% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo (€ 363,28 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 99,05 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono espresse di seguito maggiori informazioni.

In caso di Assicurato di età compresa tra i 18 e i 60 anni con un capitale assicurato prescelto fino ad euro 250.000, la copertura assicurativa erogata in caso di decesso viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel Questionario Sanitario allegato alla proposta di assicurazione non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute, alle attività professionali e alle abitudini di vita dell'Assicurando.

Si precisa che gli assicurati di età compresa tra 51 e 60 anni che abbiano prescelto un capitale assicurato oltre 200.000 Euro e fino ad euro 250.000, dovranno sottoscrivere oltre al Questionario Sanitario un documento integrativo contenente ulteriori domande sul proprio stato di salute.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ Alla scadenza dell'assicurazione, abbiano un'età superiore a 75 anni.
- ✗ non abbiano residenza fiscale in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

! Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'importo del premio unico.

Credemvita non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paratite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.



Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell'Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, tutta la documentazione necessaria, in particolare:

- COPIA del certificato di morte rilasciato dal Comune
- DICHIARAZIONE del medico sulle cause del decesso
- COPIA del referto autoptico, se è stata eseguita autopsia
- COPIA completa della cartella clinica con evidenza della diagnosi iniziale della malattia che ha condotto al decesso
- In caso di incidente stradale COPIA del rapporto delle autorità intervenute con la descrizione delle dinamiche dell'incidente.

Oltre alla documentazione sopra elencata, deve essere inoltrata a Credemvita la relativa richiesta di liquidazione. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia, anche attraverso i propri intermediari, restando a carico del richiedente la prova della data dell'avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell'effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet www.credemvita.it, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l'elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; (iii) l'elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest'ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi.

Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- per ciascun beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l'adeguata verifica ritualmente compilato;
- indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.

Prescrizione: Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 c.2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Liquidazione della prestazione: Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta (completa e corretta).

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: <ul style="list-style-type: none"> - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: <ul style="list-style-type: none"> - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.
---	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</i>
Rimborso	-
Sconti	È prevista la possibilità di applicare condizioni economiche dedicate ad alcune categorie di soggetti nella misura ed alle condizioni previste nei relativi eventuali convenzionamenti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</i>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il Contraente può revocare la proposta sino a che il contratto non sia concluso. Credemvita non addebiterà alcun premio sul conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all'atto della firma della proposta di assicurazione; qualora, invece, l'addebito sia già avvenuto, Credemvita provvederà a restituire l'intero importo eventualmente corrisposto dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Recesso	In caso di recesso, Credemvita, entro 60 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente il premio versato.
Risoluzione	<p>Il caso di mancato pagamento del premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento della stessa, il contratto si intende risolto, le garanzie assicurative decadono e i premi pagati restano definitivamente acquisiti a Credemvita.</p> <p>Entro 6 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il Contraente ha il diritto di riattivare il contratto già risolto, pagando il premio annuo arretrato aumentato degli interessi legali.</p> <p>Trascorsi 6 mesi dalla predetta ricorrenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.</p> <p>In ogni caso, trascorsi 12 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il contratto non può più essere riattivato.</p>



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti né riscatti né riduzioni.
Richiesta di informazioni	-



A chi è rivolto questo prodotto?

È una polizza temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio annuo costante, non connessa ai finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano, che assicura dal rischio di morte per qualsiasi causa.



Quali costi devo sostenere?

Per le spese di emissione del contratto è previsto un costo fisso di euro 15 sul primo premio.

Su ciascun premio annuo è previsto un costo fisso di euro 37.

I premi sono comprensivi dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione.

La tabella riporta le diverse tipologie di costo espressi in costi fissi o valori percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipo di costo	Misura del costo	Modalità di applicazione del costo
Diritto fisso per spese di emissione del contratto	Euro 15	Sul primo premio annuo versato
Costo fisso per spese di incasso del premio	Euro 37	Su ciascun premio annuo
Caricamento per spese d'acquisto/incasso	Per polizze con capitale assicurato non superiore a 250.000€: 20% Per polizze con capitale assicurato superiore a 250.000€: - Sulla parte di premio pagato a copertura dei primi 250.000€ assicurati: 20% - Sulla parte di premio pagato a copertura del capitale assicurato eccedente 250.000€: 7%	Su ciascun premio annuo al netto dei costi fissi/diritti di cui sopra
Caricamento per spese di gestione	2,5%	Su ciascun premio annuo al netto dei costi fissi/diritti di cui sopra

Nella seguente tabella sono riportati, con riguardo a ciascuna tipologia di costo, la quota parte percepita in media dagli intermediari:

Tipo di costo	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario
Diritto fisso (per spese di emissione contratto)	0%
Costo fisso (spese incasso premio)	0%
Caricamento per spese d'acquisto/incasso	100,0%
Caricamento per spese di gestione	0,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice

Potrà presentare un reclamo all'Impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemvita S.p.A. ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. – Funzione Reclami, Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia; fax: 0522452704;

e-mail: reclami@credemvita.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet:

<https://www.credemvita.it/it/contatti/segnalazione-reclami>.

La Funzione Reclami di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di quindici giorni.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Le somme corrisposte da Credemvita S.p.A. in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.</p>
---	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTOCONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.